

## Nuovi interventi per il sistema bancario

**D.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2015, n. 33):** Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

*(Omissis)*

### **Art. 2**

*Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento*

1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.

3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.

4. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.

5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-*septies*, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

16. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

17. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari».

18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

### **Art. 2-bis**

*Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori*

1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di tra-

sferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:

a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.

*(Omissis)*

## **Commento al d.l. 24 gennaio 2015, n 3. Parte seconda: L'attuazione "parziale" della *Payment Accounts Directive***

Nella prima parte del commento al d.l. n. 3/2015 convertito con modificazioni nella l. n. 33/2015 pubblicata in questa *Rivista*, 2016, II, p. 3 ss. è stata esaminata la riforma delle banche popolari; in questa seconda parte saranno prese in considerazione due altre misure normative, definite urgenti e, cioè, gli artt. 2 e 2-*bis* che attuano parzialmente la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (d'ora in avanti PAD) sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (in *GUCE*, 28 agosto 2014, L 257). Nello specifico, con l'art. 2 si dà attuazione al Capo III della direttiva citata fatta eccezione per l'art. 11 che reca nella rubrica "Agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori e che è stato recepito nel nostro ordinamento con l'art. 2-*bis* introdotto *ex novo* in sede di conversione del decreto citato.

### **1. Premessa.**

Prima di passare all'esame delle norme citate occorre premettere che la PAD fornisce la disciplina relativa alla trasparenza e alla comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione, nonché la disciplina del trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori. Inoltre viene fissato il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri devono garantire nell'Unione il diritto dei consumatori di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Con specifico riferimento alla disciplina dei trasferimenti di conti di pagamento, scopo della direttiva è evitare ai consumatori che intendono trasferire i propri conti di pagamento di incorrere in eccessivi oneri amministrativi e finanziari; si intende imporre ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di offrire ai consumatori una procedura chiara, rapida e sicura per trasferire i conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base.

Vi sono stati in passato interventi in tal senso che però non hanno avuto molto successo ed ecco il motivo per cui si è ricorsi alla direttiva. Infatti, come si legge nell'8° Considerando «*i principi comuni stabiliti nel 2008 dallo European Banking Industry Committee forniscono un modello di meccanismo per il trasferimento tra conti di pagamento offerti da banche situate nello stesso Stato membro. Tuttavia, data la loro natura non vincolante, tali principi comuni sono stati applicati in modo non uniforme nell'Unione, con risultati inefficaci. Inoltre, i principi comuni disciplinano solo il trasferimento del conto di pagamento a livello nazionale e non riguardano il trasferimento transfrontaliero. Infine, per quanto riguarda l'accesso al conto di pagamento di base, la raccomandazione 2011/442/UE della Commissione ha invitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per assicurarne l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della raccomandazione. A oggi solo pochi Stati membri rispettano i principi fondamentali di tale raccomandazione.*».

Si deve ricordare altresì che la norma in esame recepisce quanto richiesto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – nelle proposte di riforma concorrenziale al Parlamento e al Governo, ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2014, pubblicata nel luglio 2014.

Come è riportato nei lavori parlamentari per la conversione in legge del d.l. n. 3/2015, «*l'Antitrust, per quanto riguarda l'adozione di strumenti che favoriscano la spinta competitiva innescata dai consumatori di servizi bancari, ha sottolineato che essi devono mirare ad aumentare il tasso di mobilità della clientela, che risulta ancora oggi di modesto rilievo. A parere dell'Autorità sussistono, infatti, problemi di trasparenza e completezza informativa, permangono vincoli non necessari tra servizi bancari e si registrano tempistiche ancora troppo lunghe in caso di trasferimento di alcuni servizi.*».

*Relativamente al grado di trasparenza delle informazioni a favore dei clienti bancari, si osserva che, nonostante l'introduzione di indicatori sintetici di costo, la scarsa mobilità registrata e la grande dispersione dei prezzi segnalano il permanere di ostacoli informativi per i consumatori e difficoltà alla mobilità; si reputa necessario fornire ai consumatori adeguati strumenti di comparazione tra il costo del proprio conto e quelli offerti dalle altre banche mediante lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro).*

*A tal fine appare all'Antitrust necessario integrare le attuali norme contenute nel t.u.b. – titolo VI, capo 1, in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali delle condizioni con i clienti, rendendo obbligatorio il termine entro cui il processo di trasferimento di un conto corrente deve*

*essere terminato. Tale termine non dovrebbe superare i 15 giorni lavorativi, come previsto dalla proposta di direttiva comunitaria sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (...). A ciò andrebbe associata una disposizione che obblighi la banca, laddove il trasferimento non venisse concluso entro tale termine per responsabilità della stessa banca, a risarcire il cliente in una misura proporzionata al ritardo e alla disponibilità sul conto corrente. Il trasferimento del conto corrente deve garantire altresì il trasferimento dei servizi e strumenti di incasso/pagamento ad esso associati, senza oneri a carico del correntista. Vanno infine introdotti strumenti che favoriscano lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro) che consentano un più agevole confronto tra i servizi bancari da parte dei consumatori» (v. [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/907139/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione26-b2\\_b22&part=si](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/907139/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione26-b2_b22&part=si)).*

Orbene, l'Antitrust fa riferimento al conto corrente e non già, come la PAD, al conto di pagamento ma le osservazioni svolte non cambiano nella sostanza posto che, come è stato correttamente affermato in dottrina, non sembra sia possibile *«dubitare del fatto che il conto di pagamento si identifichi rispettivamente nel conto corrente bancario ed in quello postale, infatti, l'uno e l'altro possono essere utilizzati dagli utenti per l'esecuzione dei servizi di pagamento. Si può, dunque, dire che il conto corrente bancario e quello postale (...) sono una specie del contratto che la Direttiva (PSD, ndr) designa quale conto di pagamento»* (SANTORO).

A conclusione di questa premessa, va anche ricordato che la materia oggetto dell'art. 2 in commento era già stata in parte disciplinata dall'art. 1, co. 584 e 585 della l. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); disposizioni che hanno introdotto la possibilità di trasferire, senza spese aggiuntive per il cliente, i servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro.

L'art. 1, co. 584 della l. 147/2013 dispone che, fermo restando il rapporto di conto istituito presso l'originario prestatore di servizi di pagamento, il cliente potrà trasferire il servizio di pagamento presso un diverso prestatore. Il trasferimento avverrà, senza spese aggiuntive, utilizzando i comuni protocolli tecnici interbancari italiani.

Si precisa che al trasferimento dei servizi consegue il subentro, da parte del prestatore di servizi di pagamento di destinazione, nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente.

Si stabilisce altresì che detto trasferimento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

L'art. 1, co. 585 della l. n. 147/2013 ha demandato a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia la disciplina dei servizi oggetto di trasferibilità, delle modalità e dei termini di attuazione delle norme così introdotte.

Tali decreti non sono stati mai emanati ed entrambe le norme sono state ora abrogate dal comma 19 dell'art. 2 in commento

## 2. Precedente normativo.

Al di là delle ultime disposizioni appena citate, la disciplina del trasferimento di servizi di pagamento legati ad un conto di pagamento si collocano all'interno di tutte quelle disposizioni che, nel corso del tempo, il legislatore ha emanato, seppure con riferimento specifico ai contratti bancari, a tutela della concorrenza e dei diritti del consumatore.

Il termine "portabilità", che figurava nella versione dell'art. 2 del d.l. n. 3/2015 prima della conversione, è stato utilizzato per la prima volta con riferimento alla disciplina della surrogazione dei mutui bancari, contenuta nell'art. 8 del d. l. 31 gennaio 2007, n. 7 (Decreto recante «*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*», più noto come decreto Bersani), che è stata poi trasfusa, parzialmente nell'art. 120-*quater* del t.u.b. per effetto del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Il d.lgs. n. 141/2010 non ha però abrogato l'art. 8, co. 4-*bis* del decreto Bersani, che dispone agevolazioni fiscali applicabili al caso in cui il mutuante surrogato subentri nelle garanzie accessorie, personali e reali, accessorie al credito surrogato. In particolare, non si applicano l'imposta di registro, di bollo, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative; né trova applicazione l'imposta sostitutiva delle predette forme di prelievo che ordinariamente grava - tra l'altro - sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine concluse dagli intermediari (v. art. 120-*quater*, co. 10 del t.u.b.).

Il nono comma dell'art. 120-*quater* del t.u.b. delinea il campo oggetto di applicazione della norma. Essa trova applicazione: a) nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti; b) ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o mi-

cro-imprese; mentre non si applica ai contratti di locazione finanziaria.

Innanzitutto, si prevede che la portabilità dei contratti di finanziamento è disciplinata dalle regole sulla surrogazione di cui all'art. 1201 c.c. ed il debitore può esercitare la facoltà di surrogazione anche se il credito non è esigibile o se è stato pattuito un termine a favore del creditore (co. 1).

Per effetto della surrogazione il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce (ad es. ipoteca). La surrogazione comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura (co. 2 e 3).

L'annotazione della surrogazione presso i registri immobiliari può essere richiesta senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata; tale atto può essere presentato anche in via telematica (v.art. 8, co. 8 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 120-*quater* del t.u.b., al cliente non possono essere imposte spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione. Resta salva la possibilità del finanziatore originario e del debitore di rinegoziare il finanziamento in essere, senza spese, mediante scrittura privata anche non autenticata (co. 5).

Inoltre, è espressamente prevista la sanzione della nullità di ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione. Trattasi di una nullità relativa che non si estende al contratto.

Il comma 7 dell'art. 120-*quater* del t.u.b., più volte rimaneggiato, disciplina la possibilità di *risarcimento* del danno da ritardo per il caso di intempestivo perfezionamento della surrogazione prevedendo che, ove la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta – formulata dalla banca surrogata al finanziatore originario - di avvio delle procedure di collaborazione, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'uno per cento del debito residuo del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore

originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. Infine, la surrogazione per volontà del debitore e l'eventuale rinegoziazione non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

Il riferimento a questa disciplina sarà utile per evidenziarne le differenze con le norme oggetto di commento.

### 3. Trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento: ambito oggettivo di applicazione.

Svolte queste osservazioni preliminari veniamo all'esame dell'art. 2 del d.l. n. 3/2015 che reca la disciplina della trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della PAD (artt. 10-14), ed in particolare si dà attuazione all'art. 10, che nella versione precedente alla conversione in legge del decreto citato veniva applicato esplicitamente, e agli artt. 12 e 13.

Le modifiche apportate in sede di conversione alla rubrica della norma hanno eliminato confusioni terminologiche che avrebbero certamente condotto a notevoli dubbi interpretativi; infatti i termini "portabilità", "conto corrente" ed "istituti bancari" sono stati sostituiti con termini più in linea con l'art. 10 PAD e cioè "trasferimento", "conto di pagamento" e "prestatore di servizi di pagamento". Il nuovo testo della norma in commento prende anche le distanze da quanto previsto dall'art. 120-*quater* del t.u.b. poco prima esaminato perché oggetto del trasferimento sono i servizi di pagamento legati ad un conto di pagamento e non quest'ultimo.

Ma procediamo con ordine. Prima di entrare nel dettaglio della norma e per circoscriverne correttamente l'ambito soggettivo ed oggettivo è opportuno soffermarsi sulle definizioni che per essa rilevano.

Innanzitutto, come previsto dal settimo comma dell'articolo in commento, si devono applicare le definizioni presenti nell'art. 1 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (SANTORO, 2012), con il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, più nota come *Payment Services Directive - PSD*).

Si deve ricordare che il d.lgs. n. 11/2010, modificando il t.u.b., ha introdotto nell'ordinamento italiano la figura degli Istituti di pagamento, intermediari che insieme a banche e Istituti di moneta elettronica effet-

tuano servizi di pagamento e la cui disciplina è ora contenuta nei Titoli *V-bis* e Titolo *V-ter* del t.u.b.

Le nozioni che qui rilevano sono quelle presenti nella lett. b), art. 1, del d.lgs. n. 11/2010 e cioè:

a) la definizione di “conto di pagamento” ossia un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento e

b) l'elenco dei “servizi di pagamento” che consistono nelle seguenti attività:

b.1.) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

b.2.) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

b.3.) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: b.3.1.) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b.3.2.) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; b.3.3.) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

b. 4.) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: b.4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b.4.2.) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; b.4.3.) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

b.5.) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;

b.6.) rimessa di denaro;

b.7) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.

La prima definizione, quella dei conti di pagamento, ha l'obbiettivo precipuo di applicare le norme in materia di servizi di pagamento anche ai prestatori di detti servizi diversi dagli enti creditizi (v. art. 1, lett. g) del d.lgs. n. 11/2010), servizi che sono nella sostanza tutte attività riferibili al tradizionale servizio di conto corrente bancario.

Con specifico riguardo all'ambito oggettivo e soggettivo della norma in commento, viene in rilievo la definizione di servizio di trasferimento con il quale si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine (art. 2, co. 2 del d.l. n. 3/2015).

Si deve subito notare la differenza con la versione precedente alla conversione in legge dove si faceva riferimento al trasferimento di un conto di pagamento riproducendo la rubrica del Capo III della PAD al cui interno però si trovano norme che consentono, così come lo consente ora la definizione citata, il trasferimento di servizi di pagamento legati ad un conto di pagamento e che quest'ultimo, secondo l'inciso finale della definizione appena riportata, potrebbe anche non essere chiuso.

Il terzo comma della norma in esame riprendendo integralmente il contenuto dell'art. 9 della PAD prevede che i prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.

Sempre con riferimento all'ambito oggettivo, infine, il comma 15 dell'art. 2 del d.lgs. n. 3/2015 lo estende prevedendo che le disposizioni di detta norma si applicano, in quanto compatibili e secondo le modalità e i termini definiti dai decreti di cui al successivo comma 18, anche al trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, senza oneri e spese per il consumatore.

*Autorizzazione.* La norma in commento si sofferma, poi, sulla disciplina dell'autorizzazione che deve essere rilasciata dal consumatore. Infatti, legittimato ad avviare il servizio di trasferimento è il prestatore di servizio di pagamento ricevente sulla base di una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento ricevuta dal consumatore; nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.

Circa la *forma* dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, co. 1 e 2 del t.u.b.

Attraverso l'autorizzazione il consumatore:

a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al pre-

statore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;

c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.

Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore e deve eseguire il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione da parte del consumatore. Quest'ultimo può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto.

Il nono comma della norma in commento prevede che per l'inservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano: 1) le sanzioni previste dall'art. 144, co. 3-*bis* del t.u.b. e 2) il Titolo VIII sempre del t.u.b.

Ora, premesso che il Titolo VIII comprende anche l'art. 144 e che quindi è del tutto pleonastico il suo esplicito richiamo nel comma in commento, si deve far notare che l'art. 1, co. 51, lett. e) del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 che ha recepito nel nostro ordinamento la *CRDIV* ha abrogato l'art. 144, co. 3-*bis* del t.u.b. Pertanto, attualmente le sanzioni applicabili sono quelle del Titolo VIII.

*Informazioni.* I commi 10, 11 della norma in commento danno attuazione all'art. 12, co. 1 e 2 della PAD in tema di *informazioni*.

In primo luogo, la prima disposizione disciplina l'accesso alle informazioni da parte del consumatore e prevede che per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono *gratuitamente* al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.

In secondo luogo, il comma 11 recepisce il contenuto dell'art. 12, co. 2 della PAD nel quale sono previsti specifici obblighi di cooperazione

tra prestatori di servizi di pagamento trasferente e ricevente durante le procedure di trasferimento; si tratta ad esempio di obblighi informativi, utili a riattivare i pagamenti sul nuovo conto di pagamento.

Si stabilisce, infatti, che il prestatore di servizi di pagamento trasferente deve fornire le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

*Spese.* Particolare importanza assume la disciplina delle spese.

A tal proposito l'art. 12 della PAD obbliga gli Stati membri ad assicurare che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento "trasferente" per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente a quanto previsto in merito dall'articolo 45, paragrafi 2, 4 e 6 della citata direttiva PSD (2007/64/CE) che prevedono quanto segue: 1) il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non deve comportare spese per l'utente dei servizi di pagamento, dopo la scadenza di 12 mesi; in tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti (par. 2); 2) le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute, dall'utente dei servizi di pagamento, solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del contratto, e se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale e 3) viene fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti.

La disciplina comunitaria è stata attuata nei commi 12 e 13 della norma in commento disponendo quanto segue: 1) se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'art. 126-septies, co. 1 e 3, del t.u.b. e 2) fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.

Con riferimento a questa seconda previsione normativa si deve sottolineare che l'art. 12, co. 4 della PAD dispone che *«Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell'articolo 10 diversi da*

*quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo siano ragionevoli e in linea con i costi effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento».*

In merito, è stato fatto correttamente notare che «*qualora si ritenesse di agevolare ulteriormente il consumatore, andrebbe comunque quantomeno assicurato il rimborso delle spese vive sostenute. Ad esempio, per quanto riguarda il trasferimento degli strumenti finanziari va segnalato che in alcuni casi la banca sostiene delle spese per il trasferimento dei titoli, come nel caso di strumenti finanziari nominativi accentrati presso alcuni depositari centrali esteri o di titoli non dematerializzati il cui trasferimento richiedere l'utilizzo di un portavalori*» (Audizione del vice direttore dell'ABI, Gianfranco Torriero, 16 febbraio 2015, consultabile all'indirizzo [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Audizioni-parlamentari/Audizione\\_DL\\_3-2015\\_Sistema\\_bancario\\_Investimenti\\_16genn2015.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Audizioni-parlamentari/Audizione_DL_3-2015_Sistema_bancario_Investimenti_16genn2015.pdf)).

Il co. 14 dell'art. 2 del d.l. n. 3/2015 chiude la disciplina delle informazioni e, dando attuazione all'art. 14 della PAD, prevede che i prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del t.u.b..

*Conseguenze dell'inadempimento.* L'art. 2 in commento prevede anche le sanzioni civilistiche in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni suddette. In particolare il co. 16 dell'art. 2 cit., stabilisce che, in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al già commentato comma 1, il prestatore dei servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonché le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 18).

Due brevi osservazioni sugli effetti dell'inadempimento.

Nella versione precedente alla conversione si faceva riferimento al "risarcimento" riprendendo il contenuto dell'art. 120-*quater*, co. 7 del t.u.b.; ma si deve rilevare che il verbo "indennizzare" usato in sede di conversione è in linea con quanto previsto dal legislatore comunitario

che si esprime in termine di rimborso (v. art. 13, paragrafo 1 della PAD).

La seconda osservazione è legata alla circostanza che l'art. 2 del d.l. n. 3/2015 non individua in modo specifico il soggetto specificamente tenuto al risarcimento (soggetto "trasferente" o "ricevente"). Per risolvere tale questione, si ricorda che la procedura disposta dalla PAD stabilisce con chiarezza obblighi e responsabilità entro i quali ciascun prestatore deve compiere le operazioni richieste o fornire le adeguate informazioni, in modo da potersi individuare il soggetto eventualmente responsabile per il ritardo o per l'inadempimento. Nello specifico, come già detto, l'art. 10, paragrafo 1 della PAD individua nel prestatore di servizi di pagamento ricevente il soggetto responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore.

*Modifica dell'art. 116 del t.u.b.* Il co. 17 dell'art. 2 in commento modifica l'art. 116 del t.u.b. nel quale introduce il co. 1-bis.

Prima di analizzare la citata disposizione si ricorda che l'art. 116 cit., prevede al primo comma che *«le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi»*.

Il nuovo co. 1-bis dispone che *«Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari»*.

In merito a tale integrazione, rilevanti sono le osservazioni svolte in sede di audizione alla Camera dei Deputati da parte del vice direttore dell'ABI il quale ha sottolineato soprattutto le questioni pratiche che dalla norma aggiunta possono derivare.

In primo luogo, sono messe in evidenza le conseguenze che discendono direttamente dall'inserimento della modifica nell'art. 116 del t.u.b. rubricato "pubblicità" ed, in secondo luogo, gli effetti derivanti dalla volontà di ampliare i canali di accesso dell'informazione.

Per quanto riguarda il primo profilo, è stato evidenziato che *«date le caratteristiche e la funzione precipua degli ATM appare difficilmente praticabile la prima ipotesi la quale implicherebbe l'obbligo per le banche a dover pubblicizzare tramite la propria rete di sportelli automatici tutti i loro prodotti di conto corrente offerti ai consumatori e, per ciascuno di*

*essi, mostrare tutti gli ISC associati ai “profili utente” ai quali tali prodotti sono offerti. Si immagina la quantità di informazioni che una banca dovrebbe fornire mediante lo schermo dell’ATM, il tempo che un cliente dovrebbe passare di fronte allo sportello automatico per leggere tutte le informazioni, effettuare confronti etc., l’ostacolo che una simile funzione recherebbe alla normale operatività della clientela che troverebbe incrementato significativamente il tempo medio di attesa per effettuare operazioni tradizionali (es: ritiro contanti o pagamenti). Tutto ciò per dare la facoltà di acquisire informazioni che il cliente ottiene già oggi per obblighi di trasparenza, il cui rispetto è già demandato al controllo della Banca d’Italia, mediante i fogli informativi disponibili sui siti delle banche o nelle loro filiali.*

*Circa il secondo profilo, ossia la possibilità per il titolare di carta del circuito Bancomat® che opera presso uno sportello automatico della propria banca di conoscere anche il dato relativo all’ISC del proprio conto, in analogia a una funzione di “interrogazione del conto corrente” già disponibile ancorché con modalità variabile da banca a banca, è stato affermato che “essa appare realizzabile come integrazione di informazioni (es. estratto conto) già rese da ciascuna banca alla propria clientela che ne faccia richiesta (non in circolarità). Si segnala che anche tale informazione è già disponibile al consumatore mediante altri canali (fogli informativi e documento di sintesi periodico) e comunque significativa solo su base annuale».*

La conclusione cui giunge il vice direttore dell’ABI è che *«in entrambe le ipotesi si osserva pertanto che l’incremento informativo che si potrebbe conseguire grazie all’inserimento di una funzione nel pannello di scelta del consumatore presso l’ATM della propria banca appare non giustificare gli elevati costi per la predisposizione di una procedura automatizzata che consenta tale interrogazione e il conseguente adeguamento dell’intero parco ATM sul territorio nazionale nonché – come accennato – l’incremento del tempo di durata delle operazioni tradizionalmente finalizzate ad acquisire con rapidità denaro o informazioni sintetiche sulle movimentazioni del rapporto.*

*Sarebbe comunque necessario prevedere, in sede di conversione del decreto legge, un periodo di tempo per l’adeguamento dei complessi sistemi informativi per tutte le norme previste dall’art. 2».* (Audizione del vice direttore dell’ABI, cit.). Auspicio che però non si è verificato!

*Adeguamento.* Circa l’obbligo di adeguamento, i prestatori di servizi di pagamento si dovevano adeguare alle disposizioni dell’art. 2, d.l. n. 3/2015 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto citato, ossia entro il 26 marzo 2016.

#### 4. Attuazione dell'art. 11 della PAD: trasferimento di conto in altro paese UE.

L'art. 2-*bis*, inserito in sede di conversione del d.l. n. 3/2015 reca «Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori».

Per interpretare la norma in esame occorre porre mente al 9° considerando della PAD secondo il quale «*per supportare una mobilità finanziaria efficace e senza problemi nel lungo termine, è essenziale stabilire un insieme uniforme di norme per far fronte al problema della scarsa mobilità dei consumatori e in particolare per migliorare il confronto tra i servizi e le spese relativi al conto di pagamento e per incentivare il trasferimento del conto, nonché per evitare che i consumatori che intendono aprire e usare un conto di pagamento transfrontaliero siano discriminati sulla base della residenza. Inoltre, è essenziale adottare misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato dei conti di pagamento. Tali misure consentiranno di incentivare l'ingresso nel mercato interno dei prestatori di servizi di pagamento e di garantire condizioni di parità, rafforzando in tal modo la concorrenza e l'allocazione efficiente delle risorse sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell'Unione, a beneficio delle imprese e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza delle informazioni sulle spese e la possibilità di trasferimento del conto, combinati al diritto di accesso al conto di pagamento di base, consentiranno ai cittadini dell'Unione di circolare, e di fare più facilmente i loro acquisti in altri paesi dell'Unione, beneficiando pertanto di un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi finanziari al dettaglio, contribuendo all'ulteriore sviluppo di tale mercato*».

La norma ha quindi come obiettivo quello di agevolare il trasferimento di un conto di pagamento presso un prestatore di servizio di pagamento avente sede in uno Stato membro dell'UE diverso dallo Stato del prestatore di servizio di pagamento ricevente la richiesta di pagamento.

Ciò posto, l'art. 2-*bis* del decreto in commento riproduce in buona sostanza il contenuto dell'art. 11 della direttiva talvolta richiamandolo esplicitamente ma con una sostanziale differenza attinente all'ambito oggettivo di applicazione della norma: l'art. 2-*bis* a differenza del corrispondente art. 11 della PAD trova applicazione non solo per i conti di pagamento ma anche per i conti correnti.

Infatti il co. 1 della norma in commento prevede che in caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso

un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta la seguente assistenza:

a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;

b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purché tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di pagamento e del conto del consumatore;

c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.

Circa *i termini* entro i quali deve essere prestata l'assistenza si specifica che trova applicazione il paragrafo 2 dell'art. 11 della PAD secondo il quale *«fatto salvo l'articolo 45, paragrafi 1 e 6 della direttiva 2007/64/CE e se il consumatore non ha obblighi pendenti sul conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale il consumatore detiene il conto di pagamento conclude la procedura di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo alla data specificata dal consumatore, che deve essere fissata ad almeno sei giorni lavorativi dopo il ricevimento della richiesta del consumatore da parte di tale prestatore di servizi di pagamento, salvo diverso accordo tra le parti. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi pendenti impediscono la chiusura del conto di pagamento»*.

## 5. De jure condendo.

Come già detto, la PAD dovrà essere attuata entro settembre 2016 e senza dubbio la sua attuazione andrà ad incidere sulle norme commentate. Volendo ragionare *de jure condendo*, il 18 gennaio 2016 il Governo ha licenziato lo schema di disegno di legge recante delega al gover-

no per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea (la cd legge di delegazione europea 2015).

Relativamente all'oggetto di questo commento, l'art. 13 di tale progetto, volto a recepire le disposizioni della PAD, precisa innanzitutto che il recepimento di detta direttiva rappresenta un'opportunità, anche attraverso la previsione di facoltà da esercitare da parte del Governo, per incidere su tre profili, riconducibili alla materia che nel nostro ordinamento è regolata dalla normativa sulla trasparenza e sulla correttezza dei servizi bancari e finanziari.

Il primo profilo riguarda le norme in materia di trasparenza e di comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione europea (*capo II della direttiva PAD*). Si prevede l'adozione di una terminologia standardizzata per i servizi di pagamento più rappresentativi, armonizzata a livello europeo, e l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di fornire ai consumatori le relative informazioni precontrattuali attraverso un documento standard. Inoltre, sono previste un'informativa annuale standard al consumatore circa le spese sostenute e l'istituzione in ogni Stato membro di almeno un sito internet per il confronto delle offerte presenti sul mercato.

Il secondo profilo concerne le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori (*capo III della direttiva PAD*). La direttiva PAD mira a introdurre precisi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un'operazione di trasferimento del conto, in modo da assicurare che essa avvenga in modo spedito, entro tempi certi e senza perdite economiche per il consumatore.

Infine, il terzo profilo attiene alle norme e alle condizioni in base alle quali gli Stati membri devono garantire il diritto dei consumatori dell'Unione europea di aprire e di usare un conto di pagamento con caratteristiche di base senza avere la residenza nel Paese in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento. Inoltre, tali disposizioni consentiranno a tutti i consumatori dell'Unione europea, a prescindere dalla situazione finanziaria, di aprire un conto di pagamento che consenta loro di svolgere operazioni essenziali (*capo IV della direttiva PAD*).

In tale senso, anche a seguito del confronto con la Banca d'Italia, sono state valutate le possibili modifiche da apportare alla normativa nazionale da attuare attraverso i principi e i criteri direttivi di delega.

La definizione dei principi e criteri direttivi dettati al fine di perimetrare la delega legislativa con specifico riferimento all'attuazione delle

norme di cui al Capo III della PAD sono indicati al comma 1, lett. h) del disegno di legge e sono i seguenti:

1) rivedere, ove opportuno, la disciplina di cui agli articoli 2 e 2-*bis* in commento prevedendone la confluenza nel t.u.b., e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento della tutela dei consumatori;

2) prevedere che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad assicurare, su richiesta del consumatore, il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione, per un periodo di 12 mesi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore;

3) stabilire che, quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e gli addebiti diretti sul conto di pagamento del consumatore al di fuori dei casi indicati al n. 2) della presente lettera, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento e

4) valutare se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi, purché siano nell'interesse dei consumatori, senza oneri supplementari per gli stessi e nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/92/UE.

In conclusione ci dobbiamo aspettare che con la completa attuazione della PAD le norme oggetto di commento (gli artt. 2 e 2-*bis* del d.l. n. 3/2015) troveranno giusta collocazione all'interno del Titolo V *ter* del t.u.b. e che comunque questo inserimento non avverrà senza modifiche ma si dovrà tenere conto dei principi e dei criteri direttivi prima elencati soprattutto con riferimento al primo ed al quarto che impongono la previsione di disposizioni che le norme in commento, attuando quasi pedissequamente il dettato comunitario, non potevano considerare.

CIRO G. CORVESE